



Center of Excellence  
Research and Innovation  
for large dimensions  
Structures and Infrastructures



all-2

## CONVENZIONE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**Centro Sviluppo Materiali S.p.A.**, in seguito denominato anche "CSM", con sede legale in Via di Castel Romano 100 - 00128 Roma, P.IVA 00903541001, C.F. 00477510580, rappresentata dal suo Amministratore Delegato, Ing. Guido Chiappa, nato a Genova il 03/04/1971 domiciliato per la carica presso la sede della società,

E

**Università di Messina – Centro di Eccellenza, Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni**, in seguito denominato anche "CERISI", con sede legale in Via F. Stagno d'Alcontres, 31 – 98166 Messina, P.IVA 00724160833, C.F. 80004070837, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Eugenio Guglielmino, nato a CATANIA il 30/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede del Centro.

\*\*\*

Nel prosieguo del presente Accordo, CSM e CERISI sono indicate anche quali "Parti" e ciascuna di esse, singolarmente, quale "Parte".

### PREMESSO

che le Parti riconoscono reciprocamente, sulla base di quanto pubblicamente noto nonché di pregresse ed attuali relazioni personali tra autorevoli propri esponenti, che i rispettivi campi d'interesse e patrimoni di know-how tecnico, scientifico e strumentale sono potenzialmente idonei alla realizzazione di interessanti sinergie spendibili nel settore della ricerca applicata, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica e che sussistono le condizioni per avviare una collaborazione in tal senso ;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1) Oggetto della collaborazione

1.1 CSM e CERISI si impegnano a favorire una collaborazione reciproca finalizzata alla realizzazione di specifici accordi nelle due seguenti tipologie di attività:

A) (*rapporti istituzionali*) svolgimento in partnership di progetti finanziati da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali e promozione di attività di pubblico interesse;

B) (*rapporti commerciali*) conferimento di incarichi di consulenza-analisi definiti a fronte di specifici contratti dietro presentazione di una offerta formale.

1.2 Le attività sub A, sotto il profilo tecnico, potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

i. *caratterizzazione meccanica, tecnologica, chimica e termo-fisica di materiali metallici e plastici;*

ii. *test specifici su componenti sottoposti a processi di stampaggio di lamiera (a caldo e a freddo), stampaggio di polimeri; fonderia (sabbia e predisposta), saldature;*



Center of Excellence  
Research and Innovation  
for Large dimensions  
Structures and Infrastructures



- iii. *progettazione, anche con strumenti di simulazione, di processi tecnologici;*
- iv. *realizzazione di prototipi mediante processi di stampaggio di lamiera a caldo o a freddo.*

e potranno svolgersi, sempre a titolo esemplificativo, nelle forme di seguito indicate:

- a) *condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;*
- b) *partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;*
- c) *collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui CERISI e CSM partecipano;*
- d) *diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio attraverso workshop o partecipazione a fiere;*
- e) *svolgimento di tesi di laurea e tesi di laurea magistrali con la supervisione di uno o più referenti delle parti;*
- f) *definizione di temi su cui stabilire accordi commerciali e di trasferimento tecnologico;*
- g) *sviluppo, gestione e coordinamento di attività di formazione su specifici temi di interesse del CSM e degli attori del territorio, attraverso il supporto del CERISI;*
- h) *promozione di modelli di innovazione basati nella valorizzazione delle imprese locali;*
- i) *costituzione di aggregazioni pubblico-private nel campo della Ricerca ed Innovazione sui temi specifici.*

1.3 Le attività sub B saranno di volta in volta definite mediante la stipula di specifici contratti nei quali saranno definiti oggetto, modalità esecutive, durata, ammontare e modalità di erogazione dei corrispettivi e altre eventuali relative determinazioni.

La stipula di tali contratti avverrà, per quanto concerne per il CERISI, ai sensi del vigente *Regolamento per le Attività Conto Terzi dell'Università di Messina*.

## 2) Comitato di Gestione

2.1 Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto come segue:

CSM: Dott. Ing. Antonio Lucci, nato a Latina il 04/06/1970

CERISI: Prof. Ing. Vincenzo Crupi, nato a Lamezia Terme il 16/07/1971

Eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei componenti il CdG saranno successivamente indicate dai rappresentanti legali delle Parti.

2.2 Il CdG ha il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i responsabili delle aree di riferimento. Il CdG si riunirà con periodicità quadrimestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario, per la verifica e l'aggiornamento degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione.



Center of Excellence  
Research and Innovation  
for Large Structures  
Structures and Infrastructures



### 3) Durata e rinnovo

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e avrà durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso; potrà essere rinnovato alla scadenza, per pari periodo, tramite scambio di lettera fra le Parti.

L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso dal presente Accordo non dà luogo a risoluzione dei progetti e/o contratti di cui all'art. 1 eventualmente vigenti al momento del recesso stesso.

### 4) Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

4.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

4.2 Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni impartite dai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.

4.3 Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

4.4 Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

4.5 Resta inteso che il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

### 5) Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

5.1 Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle leggi vigenti, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante l'attività oggetto del presente Accordo, o da essa risultanti, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi.

5.2 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

5.3 Restano esclusi dalla titolarità del CERISI tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato di CSM, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.



Center of Excellence  
Research and Innovation  
for Large diameters  
Steel Pipes and Infrastructures



## 6) Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

## 7) Riservatezza

7.1 Ciascuna Parte si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non divulgare a terzi, in tutto o in parte, sotto alcuna forma, tutte le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività risultanti dal presente Accordo; in particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

a) limitare la conoscenza o l'accesso alle Informazioni Riservate al proprio personale solo nei termini strettamente indispensabili all'esecuzione delle attività, rendendo tali soggetti individualmente e previamente edotti degli obblighi di cui al presente articolo e vincolandoli al rispetto dei relativi obblighi di riservatezza alle stesse condizioni;

b) accertarsi che tutte le altre persone eventualmente autorizzate ad aver accesso alle Informazioni Riservate al di fuori del proprio personale (consulenti, collaboratori, fornitori), sempre che necessitino di tali Informazioni ai soli fini delle attività, siano a conoscenza del fatto che le Informazioni cui accederanno sono da considerarsi di natura strettamente riservata e osservino gli obblighi di cui al presente articolo ai medesimi termini e condizioni;

c) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate, adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi;

d) utilizzare o far utilizzare a terzi le Informazioni Riservate unicamente per gli scopi per i quali sono state ricevute.

e) restituire, su semplice richiesta scritta della Parte Cedente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le Informazioni Riservate che ciascuna di esse potrà ricevere dall'altra e tutti i diritti di qualsiasi natura esistenti sulle stesse, nessuno escluso, resteranno di esclusiva proprietà e titolarità della Parte che le ha comunicate e che la sottoscrizione dell'Accordo e/o dei contratti di consulenza-analisi non comporterà per le Parti alcun diritto di licenza, implicito o esplicito, relativo alle invenzioni o alle scoperte alle quali tali informazioni facciano riferimento, né la concessione di alcun marchio di fabbricazione o di vendita o di altra proprietà industriale e/o intellettuale.

7.3 Ai fini del presente documento, si intendono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni fornite come tali dalle Parti in forma scritta e/o su altro supporto fisico.

7.4 Resta inteso tra le Parti che la violazione delle obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo deve essere provata dimostrando la mala fede.

7.5 Le obbligazioni di riservatezza resteranno valide ed impegnative per le Parti anche in caso di mancato affidamento di attività e/o successivamente alla cessazione per qualunque motivo delle trattative e/o in caso di mancato buon esito dell'Accordo, per il termine massimo consentito dalla legge.



Center of Excellence  
Research and Innovation  
for Large Dimensions  
Structures and Infrastructures



## 8) **Treatment of data**

8.1 Each Party provides for the treatment, use, dissemination and communication of personal data collected within the scope of the present Agreement in conformity with the normative of Legislative Decree 30/06/2003 n. 196 and in respect of the contractual prescriptions, exclusively for the purposes connected with its implementation and for the relative fulfillment of law. The holder of the personal data treatment is each Party, in the person of its legal representative pro-tempore. Each Party communicates to the other promptly nominative and recapitulative of any responsible of the treatment.

8.2 The Parties have the faculty to make known, on their own institutional site, the collaboration object of the present Agreement and to publish on the same site, after written authorization of the other Party, some data regarding the implementation of the present Agreement.

## 9) **Disputes**

9.1 The Parties agree to define amicably any dispute that may arise from the interpretation or execution of the present Agreement.

9.2 In the case in which the dispute is not resolved within 90 (ninety) days from the written communication of one of the Parties to the other, any dispute shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Italian Judicial Authority and to the exclusive jurisdiction of the Court of Rome, also in case of connection with other pending cases before the Judicial Authority.

## 10) **Exclusion of other reports**

With the present agreement the parties intend to put in being between them exclusively a report of collaboration for the achievement of the purposes of which in point 1, with exclusion of any other report.

## 11) **Miscellaneous**

11.1 With the signing of the Agreement, CERISI declares to be aware of the normative in force in matters of administrative responsibility of legal persons and, in particular, of what is provided for in D. Lgs. 8 June 2001, n. 231 and of having read the Code of Ethics and the Model of Organization, Management and Control of CSM drawn up in accordance with D. Lgs. n. 231/2001 present on the site [www.c-s-m.it](http://www.c-s-m.it).

11.2 The lack and/or the delay of a Party in the exercise of any right in accordance with the Agreement and/or of the contracts of consultancy-analysis from it deriving shall in no case be intended as a renunciation of the exercise of the right itself, nor in any case the exercise of a right, single or partial, shall exclude the exercise of any other and/or further right.

11.3 Any practice, adopted by one of the Parties in the course of the execution of the activities deriving from the present Agreement, non-conforming with one or more conditions specified in this document, or in the documents cited and/or attached to it, even if repeated over time, shall in no case prejudice the right of the Party to require the application of the same at any time.


11.4 The invalidity, nullity and inapplicability of one or more provisions of the present Convention shall not prejudice the other provisions which, therefore, shall be interpreted in all their aspects as if the null, invalid or inapplicable provisions were omitted. The Parties shall be obliged from now on to act in good faith to substitute such eventual provisions which are null, invalid or inapplicable with other provisions of law which are valid and applicable as far as possible for content and effects to the provisions substituted.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Center of Excellence  
Research and innovation  
for large dimensions  
Structures and Infrastructures



**Art. 12 – Efficacia**

La presente convenzione acquista piena efficacia giuridica in seguito all'approvazione degli organi di vertice dell'**Università degli Studi di Messina** e del **Centro Sviluppo Materiali S.p.A.**, secondo i rispettivi ordinamenti, da comunicarsi a cura dei sottoscritti rappresentanti legali delle parti.

*Letto, confermato e sottoscritto*

*Letto, confermato e sottoscritto*

Messina, 27/07/2016

Messina, 27/07/2016

per il **CERISI-UNIME**

per il **Centro Sviluppo Materiali S.p.A.**

Il Direttore del C.E.R.I.S.I.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

EUGENIO GUGLIELMINO

GUIDO CHIAPPA